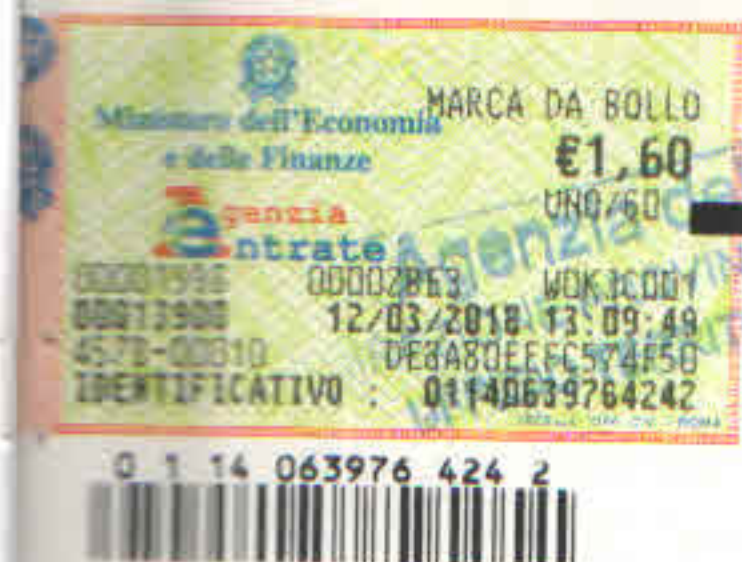




Agenzia delle Entrate
RISORSA FISCALE II DI TORINO
UFFICIO DI RIVOLI



STATUTO
Della "Associazione Sportiva Dilettantistica F.I.V.L."
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA VOLO LIBERO"

Art. 1 - DENOMINAZIONE -

E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli art. 36,37,38 del Codice Civile ed al Lgs 460/97, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA F.I.V.L." ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA VOLO LIBERO"(anche denominata A.S.D. FIVL)

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Torino, Via Salbertrand n. 50.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante. La sede potrà essere trasferita al di fuori dei confini della città ospitante a seguito di deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto in seconda convocazione.

Art. 3 — SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali.. L'Associazione ha per scopo lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dell'uomo e strumento necessario per intrattenere le persone durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee ed esperienze. L'Associazione, anche mediante l'uso eventuale di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà), intende contribuire allo sviluppo, alla organizzazione ed alla promozione dello sport dilettantistico e della pratica del volo libero, compresa l'attività di diffusione ed incremento della cultura e della sicurezza del volo, delle tecniche di volo nonché della diffusione dell'educazione e della didattica necessaria allo svolgimento della pratica del volo libero e all'educazione aeronautica, specie della gioventù, in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa. L'Associazione in particolare ha per scopo lo svolgimento dello sport del volo libero in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio del volo libero, della meteorologia per il volo e la difesa dell'ambiente naturale nel quale si svolge il volo libero e pertanto:

- promuove il volo libero in tutte le forme e i modi, in particolare nel mondo giovanile;
- gestisce e organizza attività di volo sportiva agonistica e non agonistica, pre-didattica e turistica, in particolare finalizzata ad avviare a pratiche di volo le persone e a offrire la possibilità di compiere esperienze di volo a persone non abbienti o portatrici di handicap;
- partecipa a iniziative di carattere benefico e mette i propri mezzi e le proprie competenze a disposizione, a titolo volontario, per operazioni di promozione e propaganda del volo;
- forma i piloti alla sicurezza del volo libero divulgandola in ogni suo aspetto, svolge attività di ricerca sulla sicurezza del volo libero, mantiene aggiornato un data base relativo agli inconvenienti ed incidenti di volo occorsi, divulga comunicati relativi alla sicurezza con particolare attenzione ai materiali di volo ed al fattore umano, partecipa ad ogni organismo che abbia come finalità quella di promuovere la sicurezza del volo libero;
- coordina attività di associazioni di piloti di volo libero;
- promuove e organizza raduni ed eventi di volo, comprese competizioni, a favore di gruppi di persone o del pubblico generale, anche quali occasioni di avvicinamento al volo libero e possibile introduzione alla pratica del volo.

- divulga attraverso la produzione di ogni tipo di documento (scritto, filmato, video, sonoro, elettronico, ecc.) e attraverso qualunque mezzo (stampa, televisione, radio, web, ecc.) la cultura del volo libero, con il fine di comunicare al pubblico più vasto possibile l'importanza e la valenza positiva di carattere culturale ed economico di tale attività;
- presta consulenze a case editrici che intendano pubblicare libri, articoli o materiali aventi direttamente o indirettamente il volo libero come soggetto;
- produce o distribuisce materiali e gadget di identificazione sociale;
- partecipa ad organismi nazionali ed internazionali aventi le medesime finalità statutarie;

L'Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrando nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge.

L'associazione intende essere di stimolo alle istituzioni da cui dipendono le attività aeronautiche, collaborando con esse mediante idee e progetti, per migliorare la situazione dello Sport Aereo nel Paese.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, gare, mostre, rassegne;
- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- pubblicare, anche a mezzo web, periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- organizzare riunioni di approfondimento della sicurezza del volo, delle tecniche di pilotaggio, dell'utilizzo dei materiali, aggiornando i Soci, gli Iscritti, Associati o Partecipanti;
- promuovere il volo, anche attraverso l'offerta di voli promozionali con il passeggero e/o promuovere il territorio mediante i voli con il passeggero;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri fra gli Associati e i Partecipanti;
- condurre e gestire impianti sportivi;
- somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- collaborare o svolgere attività a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici.

L'Associazione esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

Art. 4 — ASSOCIATI

L'Associazione riconosce la qualità di Associato a tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, partecipino alla vita associativa ed accettano lo Statuto Sociale, portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico.

Gli Associati, in numero indeterminato, si suddividono in :

FONDATORI — Sono coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell'atto costitutivo.

ORDINARI — Sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione anche attraverso una "Sezione FIVL", ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Possono diventare associati sia le

persone che hanno conseguito un titolo o una licenza aeronautica sia le persone che, in ogni caso, sono interessate al conseguimento degli scopi dell'associazione e ne perseguono le finalità.

ONORARI: sono soci onorari coloro che abbiano acquisito alte benemeritenze nell'ambito delle attività della FIVL. I soci onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Essi conservano le prerogative dei soci ordinari.

Tutti gli Associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all'atto sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile, non ripetibile e non rivalutabile. Possono essere associati anche cittadini stranieri non residenti in Italia.

Art. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti, di Comuni e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità, e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie dalle attività organizzate dall'Associazione stessa.

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello per il quale l'Associazione è stata costituita.

Art. 6 - DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere divisi fra gli Associati, anche in forma indiretta, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 7 - SEZIONI FIVL

Al fine del miglior coordinamento delle attività dell'Associazione, i singoli associati sono organizzati in un numero indeterminato di gruppi territoriali, definiti "Sezioni FIVL", aventi i medesimi scopi della FIVL e formati da persone associate alla FIVL. Tali gruppi locali riuniscono gli associati. Ciascuna "Sezione FIVL" costituisce una Sezione Territoriale della FIVL stessa ed ha, ove organizzata in forma associativa, piena indipendenza organizzativa, economica e contabile e potrà scegliere di costituirsi nella forma giuridica più confacente.

Il singolo associato, ai fini della rappresentatività in assemblea, verrà considerato appartenente alla Sezione FIVL cui ha dichiarato di far parte all'atto di iscrizione annuale. La Associazione FIVL non ha alcun potere di sindacare e/o controllare le singole "Sezioni FIVL" nella loro organizzazione interna, né assumerà alcuna responsabilità per il loro operato.

Art. 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione ogni singolo associato deve:

- a) presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto ed indicando la Sezione FIVL al quale dichiara di appartenere;
- b) accettare le norme del presente statuto;
- c) versare la quota associativa.

L'ammissione ad Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. La domanda si considera accettata se non respinta entro 15 giorni dal suo ricevimento; nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo

provvederà al rimborso della quota associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 9 - DIRITTI E DOVERI

Gli Associati sono obbligati;

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi Associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a difendere il buon nome dell'Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di promozione, ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata;
- a versare la quota Associativa

Gli Associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a designare i delegati all'Assemblea;
- ad accedere alle cariche Associative.

Art. 10 - CAUSE DI CESSAZIONE

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

1. Per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo.
2. Per morosità nel pagamento delle quote associative di rinnovo annuale.
3. Per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea degli Associati. Essa è pronunciata contro l'Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio.

A carico degli Associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 11 - ANNO SOCIALE

L'anno associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12 - ORGANI

Gli Organi Associativi sono:

1. L'Assemblea Generale dei delegati (Ordinaria e Straordinaria).
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea dei delegati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa è composta dai delegati, in rappresentanza degli Associati.

Ciascuna Sezione FIVL che annoveri un numero maggiore di sette associati iscritti alla FIVL, ha diritto di delegare all'Assemblea ordinaria o Straordinaria della FIVL uno o più delegati in

rappresentanza degli associati iscritti. In particolare, ed a titolo di esempio, la Sezione FIVL che annoveri un numero di associati inferiore a 30 unità avrà diritto di nominare un delegato avente un diritto di voto; la Sezione FIVL che annoveri un numero di associati da 30 a 60 unità avrà diritto di nominare sino a due delegati aventi in totale due voti e così via per ciascuna ulteriore trentina di unità per ciascuna Sezione FIVL. Ogni singolo delegato, in ogni caso, non potrà rappresentare più di novanta iscritti ed esprimere un numero maggiore di tre voti.

Art. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Ogni anno entro il mese di marzo, il Presidente dovrà indire l'assemblea Ordinaria degli Associati. Il Consiglio Direttivo potrà con propria delibera, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.

La convocazione dell'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata per le convocazioni, mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell'Associazione e/o mediante altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'avviso deve essere altresì spedito a ciascuna Sezione FIVL con ogni mezzo idoneo, anche via e-mail, e deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima e seconda Istanza e l'Ordine dei giorno dei lavori.

Art. 15 - DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

a) In prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei delegati aventi diritto a voto.

b) In seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall'ora prefissata per la prima convocazione; le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, i delegati, i membri del Consiglio Direttivo ed il presidente dell'Associazione.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Tutti gli Associati in regola col pagamento delle quote associative sono eleggibili liberamente alle cariche associative.

Art. 16 - SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed elegge in seno a sé stessa il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto da tre delegati.

Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni, avrà illimitata autorità su ogni questione d'Ordine e sarà il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. In assenza del Presidente, l'assemblea verrà presieduta dal membro più anziano del Consiglio direttivo; in caso di vacatio del Consiglio direttivo, il presidente dell'assemblea viene nominato dall'assemblea stessa.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le deliberazioni delle Assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

1) L'Assemblea degli Associati in sede Ordinaria:

- discute ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario, e le relazioni che lo accompagnano, sull'attività dell'anno associativo trascorso;
- discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo per l'anno associativo in corso predisposto dal Consiglio Direttivo;

- elegge ogni quattro anni con votazione segreta e disgiunta i componenti del Consiglio Direttivo;
- decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati (almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;
- in presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da un quinto degli aventi diritto a voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli Associati al Presidente, secondo i casi, l'Ordine del giorno che intendono proporre. L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea Generale degli Associati in sede Straordinaria:

- decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio direttivo riterrà opportune sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte degli Associati sempre in via Straordinaria;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione con le modalità dell'art. 23;
- delibera le modifiche dell'eventuale Regolamento Interno.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre membri e massimo di otto, eletti fra gli Associati, con diritto a voto durante le Assemblee Ordinarie. Risultano eletti a Consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, tra i consiglieri, il presidente dell'associazione e determina le cariche e/o gli incarichi delegati a ciascun consigliere.

L'elezione del presidente viene effettuata alla prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'assemblea in cui sono stati eletti i membri del Consiglio direttivo.

E' fatto divieto agli amministratori delle Società e delle Associazioni Sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Il Presidente dell'Assemblea convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a sé stesso il Vice Presidente dell'Associazione ed il Segretario del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza.

In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in ordine al Bilancio o Rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno due Consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi non eletti nell'ultima votazione. In caso di assenza o indisponibilità di consiglieri primi eletti il Consiglio Direttivo potrà cooptare uno o più Consiglieri sostituti che rimarranno in carica sino alla prossima Assemblea. I Consiglieri eletti subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto. Il Presidente resta in carica per l'Ordinaria amministrazione e dovrà convocare entro trenta giorni l'Assemblea per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica per un quadriennio.

In caso di dimissioni, morte, interdizione o inabilitazione del Presidente, le sue funzioni verranno assunte dal Vice Presidente dell'Associazione, il quale dovrà convocare, entro un mese dalla notizia dell'evento, l'Assemblea dei Delegati per procedere alle nuove elezioni del presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare. Ogni consigliere svolgerà il ruolo di coordinatore di un settore. Dovranno sempre essere presenti all'interno del Consiglio Direttivo un Consigliere con l'incarico di coordinare il settore gare di parapendio, un Consigliere con l'incarico di coordinare il settore gare di deltaplano, un Consigliere con l'incarico di coordinare il settore sicurezza ed un Consigliere con l'incarico di coordinare il settore della formazione.

Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli Associati che hanno agito nel nome dell'Associazione.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo.

Art. 19 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione in ogni circostanza e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Vice Presidente.

In caso di assenza pro-tempore del Presidente o di impedimento, esso è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, in occasione della votazione del Consiglio Direttivo, elegge tre persone che costituiranno il collegio dei probiviri, il quale potrà essere chiamato per dirimere controversie in ordine all'interpretazione del presente statuto.

Art. 21 - MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli aventi diritto a voto in Assemblea, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso.

L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art. 17.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate, in prima convocazione, da due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 15 e, in seconda convocazione, da almeno due terzi degli intervenuti.

Art. 22 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, che dovrà essere approvato dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole dei tre quinti degli aventi diritto al voto, il patrimonio non potrà essere suddiviso tra gli Associati, ma sarà devoluto ad altra Associazione con medesima finalità sportiva e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, purché per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, mentre il terzo sarà nominato dal Presidente della Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza. L'arbitrato è irrituale ed il lodo sarà reso secondo equità e senza formalità di procedura.

Le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione del presente Statuto saranno risolte dal Collegio dei Proviviri.

Art. 24 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile. L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di appositi regolamenti anche aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività sportive.

Torino, li. 2.3.2018

Federico

Federico

Roberto Savio

Dora Azzeo

Giulia



Torino

Emilio Nocerini

Giovanni De Rosa

Lorenzo Lanocci

